



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 55/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1010 DEL 19.12.2023 PRONUNCIATA DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE LAVORO (N.R.G. 727/2013).

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO:

- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale n. 891/2022 del 28.6.2022 è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2022 al 30.6.2024;

- che con detto incarico è stata, altresì, delegata allo stesso, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a € 40.000,00;

VERIFICATA, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto;

PREMESSO:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 18.1.2024 ha deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1010 del 19.12 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro;

- che con la citata delibera, acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente pro tempore del Servizio "Avvocatura Civica" e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate, è stata demandata al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso in appello;

CONSIDERATO:

- che, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 163 del 2006, l'affidamento di un servizio legale era soggetto all'applicazione del codice degli appalti, seppur limitatamente al regime di affidamento semplificato (di cui agli artt. 20 e 27), mentre era stato escluso il singolo incarico di patrocinio occasionato da puntuali esigenze di difesa e ciò sulla base di una interpretazione del Consiglio di Stato che distingueva tra l'attività di assistenza e consulenza giuridica (caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla durata) qualificabile come appalto di servizio ed il contratto finalizzato alla sola difesa tecnica, escluso dalla disciplina degli appalti in quanto rientrante nel contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 e ss. del cod. civ. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016) - per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio - e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate;
- che con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la proceduralizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia;
- che in ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali;
- che, peraltro, sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che: "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili

prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

- che il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente (...) potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (cfr. sentenza n. 509/2021, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio depositata l’8 giugno 2021);

- che ancora, di recente, la Suprema Corte ha affermato che: “Corte giustizia UE sez. V, 06/06/2019, n. 264, ha affermato che l’art. 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, che esclude dal regime dei contratti pubblici i servizi d’arbitrato e di conciliazione, determinati servizi di rappresentanza legale e di consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE. Infatti, (...) quanto ai servizi legali e di consulenza di cui all’art. 10, lettera d), i) e ii), l’esclusione trova ragione nel fatto che si tratta di prestazioni fornite da un avvocato, i quali si inseriscono nell’ambito di un rapporto intuitu persona e tra l’avvocato medesimo e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Infine, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24 (che ha sostituito la direttiva 2004/18, di cui alla rubrica del motivo), il che denota come, proprio in ragione delle peculiarità delle prestazioni svolte dal professionista legale, non è dato invocare l’applicazione delle norme comunitarie in tema di affidamento di appalti pubblici.” (Corte di Cassazione, Sez. II Civile - sentenza 11 novembre 2021 n. 33454);

- che, in altri termini, secondo il Giudice di legittimità nel caso di singolo incarico di patrocinio ci si colloca in un’area governata dalle regole del diritto “privato” e in nessun modo toccata neanche dai principi concorrenziali “imposti” dall’art. 4 del codice dei contratti ma solo ai principi generalissimi della buona ed imparziale amministrazione canonizzati dall’art. 97 Cost.;

- che ancora, secondo Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, “ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1), sub 1.2.), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento dei servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza di una pubblica amministrazione in specifici procedimenti giudiziari è escluso dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici ed è soggetto al rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del medesimo, tra i quali assumono un rilievo peculiare quelli di economicità, efficacia e proporzionalità;” (Tar Lombardia - Brescia, Sez. I, sentenza 20 dicembre 2021, n. 1088);

DATO ATTO che, in ogni caso, la scelta del professionista deve essere effettuata in base ad un’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, dell’*intuitu perso-*

nae fondato sulle caratteristiche del professionista e dell'esigenza di efficacia dell'attività difensiva per la tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14/09/2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall'ANAC in ordine alle linee guida per l'affidamento dei servizi legali, asseriva che "la selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo";

RILEVATO che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

SOTTOLINEATO che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la proposizione del ricorso in oggetto e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio;

CONSTATATO:

- che è stata adottata ed è permanentemente aperta la procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, conformemente alle Linee Guida n. 12 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, cui questo Ente ha dato esecuzione con le delibere di Giunta comunale n. 178 dell'1.8.2019 e n. 180 del 30.8.2019 e con la Determinazione Dirigenziale n. 1316/2019 del 21.11.2019, nonché con la successiva Determinazione Dirigenziale n. 481/2021 del 3.5.2021;

- che con determinazione del sottoscritto n. 1407/2022 del 3.10.2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 1773/2022 del 21.11.2022 è stato, peraltro, approvato il nuovo modello di istanza per richiedere l'iscrizione nell'elenco di Avvocati tenuto dal Comune di Vigevano;

- che il sistema di selezione prescelto tramite avviso pubblico aperto consente la valutazione e comparazione di curricula vitae professionali ed è consono ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal D.lgs. 31.3.2023, n. 36;

- che la misura *de qua* è in piena sintonia con i recenti orientamenti in materia di prevenzione della corruzione, a loro volta preordinati a garantire adeguati standard di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

- che, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 3.8.2018, n. 2017 ed alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24.10.2018, n. 907, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito *ad hoc* per la trattazione della singola controversia, già escluso dall'applicazione del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e ciò ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, il cui contenuto risulta oggi integralmente trasposto nell'art. 56 del nuovo Codice dei contratti, e ferma restando

comunque l'applicazione dei principi generali di cui ai citati decreti ed alle suddette linee guida ANAC;

- che, per quanto attiene all'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano nel ricorso per cassazione in oggetto, trovino applicazione le "Linee Guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ed, in particolare, il punto 3.1.4.1, che prevede circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici, disposizione integralmente trasposta nell'art. 56 del nuovo Codice dei contratti, che: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

VERIFICATO:

- che nel giudizio di 1° grado dinanzi al Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro il Comune di Vigevano, previa deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 16.6.2022 e determinazione del sottoscritto n. 990/2022 dell'11.7.2022, si era costituito incaricando l'avv. Morelli Matteo del foro di Milano;

- che con sentenza n° 357/2022, pubblicata il 20.1 u.s., il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, recependo integralmente le tesi difensive del legale dell'Ente, aveva respinto il ricorso, ritenendolo infondato in quanto: "In assenza del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego, cui nel caso specie ostava la mancanza di pubblico concorso (Art. 97 Cost.) non sussiste l'ascrivibilità della ricorrente alla Gestione assicurativa pubblica ex INPDAP. Peraltro, la L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32 comma 5, che trova applicazione alla fattispecie in esame in combinato disposto con l'art. 36 comma 5 del D.lgs. 165/2001, prevede il solo risarcimento del danno con carattere forfettizzato ed onnicomprensivo, motivo per cui ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore (Cfr. Cass n. 14996/2012 e successive conformi). Va pertanto escluso qualsivoglia diritto della ricorrente ad una ricostruzione della propria posizione contributiva previdenziale o ad una rendita vitalizia.";

- che 13.7 u.s., acquisito al P.G. con il n.ro 52906, veniva notificato presso il domicilio eletto nel giudizio di 1° grado ricorso davanti alla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro per la riforma della precitata sentenza;

- che nel giudizio di 2° grado il Comune di Vigevano, previa deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 20.7.2023 e determinazione del sottoscritto n. 1131/2023 del 21.7.2023, si era ancora costituito incaricando l'avv. Morelli Matteo del foro di Milano;

- che con sentenza n. 1010 pubblicata il 19.12 u.s. la Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro "In riforma della sentenza n 357/2022 del tribunale di Pavia" ha condannato "il Comune di Vigevano al versamento all'INPS in favore di (...) dei contributi previdenziali sui compensi effettivamente dalla stessa percepiti nel corso del rapporto di lavoro di natura subordinata con il Comune di Vigevano, come accertato con sentenza definitiva n. 177/2016 del Tribunale di Pavia, per il periodo dal 1.07.2006 al 31.12.2013.";

- che nel caso di specie, avendo deciso la Giunta comunale con la precitata delibera di interporre ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, ricorrendo un caso di "(...) di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi" ai sensi delle "Linee Guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, "l'affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";

PRESO ATTO, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

DATO ATTO per quanto sopra detto:

- che il 17.1.2024 è stato chiesto via mail all'avvocato Matteo Morelli, che come prima precisato ha già difeso il Comune di Vigevano nei due precedenti gradi di giudizio, di manifestare la propria disponibilità a formulare un preventivo per l'espletando incarico di cui in oggetto;

- che il legale interpellato con nota del 18.1.2024, acquisita al P.G. con il n.ro 4971, si è reso disponibile ad assumere l'incarico legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1010 del 19.12 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro, formulando il relativo progetto di parcella ed applicando i valori di tabella previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile);

- che, secondo l'art. 5, comma 6, 1° capoverso del Reg. Min. del 10 marzo 2014 e ss.mm. e i., "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.";

- che, in questo caso, ai sensi del precitato comma 6, "il parametro di riferimento per la determinazione del compenso spettante al professionista verrà individuato "di regola" (...), in quello previsto per lo scaglione che va da € 26.001,00 a € 52.000,00 o in quello relativo allo scaglione che va da € 52.001,00 a € 260.000,00." (cfr. "I NUOVI PARAMETRI FORENSI DOPO IL D.M. 37/2018" di Marco Antoci e Andrea Giurdanella - Maggioli Editore);

- che nel citato preventivo l'avv. Morelli, in conformità ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi

dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022, ha applicato lo scaglione da €uro 52.001,00 a €uro 260.000,00 in considerazione della particolarità e complessità della controversia, nonché delle questioni di diritto trattate e ciò nell'ottica di contemperare l'equa remunerazione dell'attività e l'esigenza di contenimento dei costi dell'Amministrazione;

- che detto preventivo ammonta a complessivi €uro 15.131,52, compresi accessori di legge, spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma, spese di trasferta, contributo unificato, nonché marca da bollo ed al lordo della ritenuta d'acconto;

VERIFICATO che il preventivo formulato dall'avv. Morelli risulta conforme ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022) - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022 per i giudizi promossi davanti alla Corte di Cassazione;

CONSTATATANE, pertanto, la conformità al Decreto 13 agosto 2022, n. 147 (in G.U. n. 236 del 8 ottobre 2022) - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022;

PRECISATO, altresì, che il Comune è stato informato della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;

PRESO ATTO che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024;

RITENUTO, pertanto, di affidare all'avv. Matteo Morelli l'incarico per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1010 del 19.12 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro e di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma complessiva di €uro 15.131,52=, compresi accessori di legge, spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma, spese di trasferta, contributo unificato, nonché marca da bollo ed al lordo della ritenuta d'acconto;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento, nonché sottoscrittore del presente atto ha accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

DATO ATTO, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica";

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Vigevano;

VISTO il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che: "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale, previa deliberazione di autorizzazione a stare e/o a promuovere un giudizio di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento, sono conferiti ad avvocati esterni dal Dirigente del Servizio "Avvocatura Civica" o dall'Avvocato Coordinatore Incaricato di Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", cui sia stata delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa di carattere ordinario, che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €uro 40.000,00, nei seguenti casi:

- controversie o procedimenti di particolare complessità e specialità;
- in ipotesi di consequenzialità o complementarietà con precedenti incarichi;
- in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente (es. cause di lavoro promosse contro l'Ente da dipendenti comunali);
- allorché il carico di lavoro sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche;
- ove necessiti una particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
- nei casi in cui l'Avvocatura non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dall'art. 3 della L. n. 247 del 31.12.2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2023: "Bilancio di previsione 2024 - 2026 - Approvazione";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'11.1.2024: "Approvazione PEG finanziario 2024 - 2026";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 25.5.2023: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025";

VERIFICATO che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel S.O. n. 12 della G.U. n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1° luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato;

VISTO l'art. 226, comma 5, del D.lgs. 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.";

VISTO, altresì, l'art. 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'art. 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;"

OSSERVATO, peraltro, che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 € euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA, pertanto, la determinazione dirigenziale n. 891/2022 del 28.6.2022 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2022 al 30.6.2024;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 18.1.2024 con cui l'Amministrazione ha deciso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1010 del 19.12 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro, demandando al Servizio "Avvocatura Civica" l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio;

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. DI PRECISARE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1010 del 19.12 u.s. pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro, all'avv.

Matteo Morelli del foro di Milano per l'importo complessivo di €uro 15.131,52=, compresi accessori di legge, spese di domiciliazione presso uno studio legale del foro di Roma, spese di trasferta, contributo unificato, nonché marca da bollo ed al lordo della ritenuta d'acconto;

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €uro 15.131,52 sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Esercizio finanziario 2024;

4. DI DARE ATTO che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;

5. DI PRECISARE che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione e sino alla chiusura del procedimento, secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;

6. DI PRECISARE che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;

7. DI DARE, ALTRESI', ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009;

8. DI DARE, ANCORA, ATTO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1010 DEL 19.12.2023 PRONUNCIATA DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZIONE LAVORO (N.R.G. 727/2013).
Ufficio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avv. Maurizio Parlato

Vigevano, lì 19/01/2024

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARLATO MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)